

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Fall.to n. 17/2019

Fall.to n. 8/2019

Fall.to n.18/2019

ARTICOLO 1 - AGENZIA PER IL LAVORO SRL

Curatore fallimentare:

Verbale dell'udienza del 04/05/2021 dinanzi al collegio nella seguente composizione:

dr. Gian Piero Scoppa Presidente

dr. Francesco Paolo Feo Giudice

dr. Edmondo Cacace Giudice

È presente l'Avv. Santaroni nonché Roberto De marco ad. di Articolo 1 e Idea lavoro. È presente altresì l'avv. Mastrangelo ed il dott. Prisco Pasquale commissario giudiziario di Articolo 1.

L'Avv. Santaroni per le società Articolo 1 S.r.l., Alma S.p.a. e Idea lavoro s.p.a. in concordato il quale riferisce che il liquidatore nominato dal Tribunale su indicazione di esso proponente (Emanuele Cara Romeo) ha espressamente rinunciato all'incarico rivelatosi a suo dire estremamente gravoso. Pertanto chiede al tribunale di dar corso ad una nuova investitura. Rappresenta al riguardo per quanto di eventuale interesse che è stata acquisita formale disponibilità da un professionista del Foro di Roma munito dei requisiti di indipendenza preveduti dall'art. 28 l.f. ma con ampia esperienza del settore per aver ricevuto analoghi incarichi da parte del Tribunale capitolino. L'avv. Righi Gianluca potrà svolgere le funzioni di liquidatore senza ulteriori aggravii per la procedura ed esibisce curriculum vitae del su detto professionista che si riserva anche di depositare telematicamente.

L'Avv. Santaroni rappresenta altresì che dopo l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore si è ingenerata una sostanziale incertezza sull'ambito di operatività del liquidatore nel



senso che talune banche hanno ipotizzato il difetto di operatività del management originario e dell'amministratore con una traslazione di tutti i poteri in capo al liquidatore pur in presenza di contiguità aziendale. Evidenzia che il concordato omologato prevede una gestione liquidatoria destinata a provvedere alla vendita di taluni cespiti, all'eventuale incasso di crediti ed alla gestione della finanza esterna mentre la gestione in continuità provvederà all'amministrazione di tutti i rapporti pregressi ed in corso dai quali dovrebbe provenire la provvista successiva da destinare in parte ai creditori. Si rende pertanto necessario una precisazione che consenta la coesistenza della gestione liquidatoria e di quella in continuità.

Il commissario presente conferma le circostanze descritte dal proponente ma evidenzia che lo stesso sistema normativo che prevede, in ipotesi di così detti concordati misti, la coesistenza di due gestioni separate una relativa alla mera liquidazione dei beni o diritti destinati alla soddisfazione del ceto creditorio e l'altra volta alla prosecuzione dell'attività aziendale onde alcuna ulteriore integrazione può essere operata in questa sede dovendosi ritenere siffatta circostanza già esplicitata e delimitata all'interno della procedura già approvata dal ceto creditorio.

Il tribunale preso atto nomina liquidatore in sostituzione l'Avv. Gianluca Righi munito della necessaria ed adeguata struttura organizzativa il quale procederà esclusivamente all'attività relativa alla così detta gestione liquidatoria dovendosi ritenere ogni ulteriore attribuzione gestoria riferibile direttamente alla società in concordato così come evidenziato dal commissario giudiziario, nessuna ulteriore precisazione e/o integrazione dovendosi ritenere necessaria nella presente sede giudiziaria;

dispone che copia del presente verbale sia inserito anche nelle procedure 8/2019 (Alma spa) e 18/2019 (Idea lavoro spa).

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa

